



Decreto Dirigenziale n. 2 del 07/03/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 7 - UOD Gestione tecnico-amministrativa delle cave, miniere,
torbiere, geotermia

Oggetto dell'Atto:

DECRETO DI RINNOVO, CON RIDUZIONE DELL'AREA, DELLA CONCESSIONE MINERARIA PER ANIDRIDE CARBONICA CO2 DENOMINATA "SUSSIELLO" ALLA SOCIETA' "D.A.N. S.P.A.", IN COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA (NA). REVOCA SOSPENSIONE ATTIVITA'.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con decreto 01 marzo 1955, il Ministro per l'Industria e per il Commercio rilasciava alla soc. a r. l. "D.A.N.", con sede in San Giuseppe Vesuviano, Via Roma n°155 (NA), per la durata di anni venticinque, la concessione mineraria per anidride carbonica denominata "Sussiello", ricadente nei Comuni di Torre Annunziata, Pompei e Boscoreale ed estesa ha 353;
- b. che con successivo decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, del 09/09/1981, la citata concessione "Sussiello" veniva rinnovata per venticinque anni, con decorrenza 1 marzo 1980;
- c. che all'esito favorevole della conferenza di servizi del 04/05/2004, e all'integrazione in ultimo prodotta dalla D.A.N. S.p.a. con nota del 14/06/2004 ed acquisita al prot. 0489744 del 15/06/2004, appositamente indetta dall'Ufficio competente, con Decreto Dirigenziale n. 8 del 21/02/2005 la suddetta concessione con riduzione dell'area ad ettari 18,60 è stata rinnovata per la durata di anni venticinque (anni 25) a decorrere dal 01 Marzo 2005, alla società DAN S.p.a in Via Vittorio Veneto n. 116 Torre Annunziata (NA)(nel seguito: società);
- d. che successivamente con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117 del 30/05/2008 è stato stabilito che le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a cui sia stata rilasciata un'autorizzazione o che siano già in funzione al 1°maggio 2008 si debbano conformare alle disposizioni transitorie di cui all'art. 21;
- e. che con D.D. n. 3 del 02/10/2015 è stata dichiarata la sospensione dell'efficacia del D.D. n. 8 del 21/02/2005 di rinnovo della concessione "Sussiello" per non aver fornito elementi utili ai fini della valutazione degli eventuali effetti negativi delle attività autorizzate rispetto a quanto disposto dal D.Lgs n. 117/2008 s.m.i.
- f. che con nota prot. 744754 del 03/11/2015, accertato lo stato di liquidazione della società, è stato chiesto al liquidatore quali attività aveva poste in essere per subentrare nello sfruttamento minerario.

CONSIDERATO

- a. che il piano di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2008, è volto a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosità, incentivare il loro recupero e assicurare lo smaltimento sicuro;
- b. che il predetto piano di gestione, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, deve contenere la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione e la stima del loro quantitativo, le procedure di controllo e monitoraggio, la descrizione dell'area di deposito;
- c. che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 6, ed all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2008, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione è approvato dall'autorità competente, all'esito di apposita conferenza di servizi, come definita all'art. 3, comma 1, lett. gg) del richiamato decreto legislativo;
- d. che nella Conferenza conclusiva di servizi del 28/06/2004 (indetta per il rinnovo della concessione di che trattasi) non si è tenuto conto del piano di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs 117/2008 perché la normativa è subentrata successivamente.

RILEVATO

- a. che i pareri e le autorizzazioni rilasciati, compresa la VIA, non hanno potuto tener conto delle valutazioni a farsi sui contenuti del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in ottemperanza alla previsione del D.Lgs. n. 117/2008, perché espressi in epoca antecedente alla sua emanazione;
- b. che la società con nota del 10/12/2015, assunta al prot. 0878285 del 17/12/2015, ha presentato una relazione sulla attività svolta negli ultimi anni ed il piano di gestione dei rifiuti redatto dall'ing. Adolfo Palmieri da Napoli;
- c. che l'attività verrà svolta direttamente dalla DAN S.p.A. (ipotesi sub. A) della relazione acquisita al prot. 878285 del 17/12/2015;
- d. che dall'esame della documentazione trasmessa risulta che l'attività della concessione mineraria in oggetto non produce rifiuti di estrazione.

RITENUTO che, per tutto quanto sopra ed anche nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa previsto dall'art. 97 della Costituzione e disposto dall'art. 1 della L. 241/1990 s.m.i., si è provveduto a sottoporre il succitato piano di gestione dei rifiuti alla valutazione degli Enti interessati al procedimento anche senza indire conferenza di servizi.

CONSTATATO che:

- a. che in merito alla valutazione del piano dei rifiuti inviato agli Enti interessati al procedimento, la UOD 52-05-07 Valutazioni Ambientali con nota prot. 0089254 del 09/02/2016 ha comunicato di non avere nulla da osservare in merito;
- b. che gli altri Enti non hanno, allo stato, presentato alcun riscontro od osservazioni alla richiesta avanzata in data 11/01/2016 prot. 0013011;

VISTO

- a. il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382;
- b. il D.P.R. n. 128/1959 "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- c. il D.Lgs. 117/2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- d. la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione delle politica mineraria";
- e. il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;
- f. il D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali;
- g. il D.P.C.M. 22 dicembre 2000, con i quali le funzioni amministrative in materia di Miniere sono state conferite alla Regione Campania ed agli Enti locali, come previsto dal citato D. Lgs. 112/1998 a decorrere dal 21 febbraio 2001;
- h. la Delibera di Giunta regionale n. 4422 del 26/09/2001 con la quale sono state attribuite, fra l'altro, al Settore 03 dell'A.G.C. 12, poi Settore 12 dell'A.G.C. 15 ora Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 53 08 00 - U.O.D. 53 08 07 Gestione tecnico-amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere, Geotermia, anche le funzioni amministrative relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni minerarie per la coltivazione delle sostanze minerarie.

DATO ATTO che, con riferimento al procedimento in oggetto, in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto d'interesse di cui agli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Posizione Organizzativa della U.O.D 53 08 07 Gestione Tecnico-Amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere, Geotermia, della sua espressa dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal dirigente della citata U.O.D. 53 08 07 mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1. è revocato il D.D. n°3 del 02/10/2015 con cui è stata disposta la sospensione dell'attività di cui al D.D. n. 8 del 21/02/2005 di rinnovo della concessione mineraria per la coltivazione di un giacimento di anidride carbonica denominata "Sussiello", di cui è titolare la Soc. "DAN S.p.a."

con sede legale in Via Vittorio Veneto, 116 – Torre Annunziata (NA), sita nel territorio del comune di Torre Annunziata (NA) C.F. 00291950632;

2. l'attività deve essere svolta direttamente dalla società D.A.N. S.p.a secondo il piano finanziario (ipotesi sub A) della relazione agli atti prot. 878285/2015;
- 3 il concessionario "DAN S.p.a." è tenuto, al rispetto di tutti gli obblighi già prescritti nel decreto di rinnovo n°8 del 21/02/2005;
- 4 avverso il presente decreto, entro sessanta giorni, potrà essere opposto ricorso al competente T.A.R., ovvero, nel termine di centoventi giorni, al Presidente della Repubblica;
- 5 il presente decreto è trasmesso alla società DAN S.p.a., nonché, anche ai fini degli eventuali adempimenti consequenziali di rispettiva competenza:
 - 5.1 al Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali;
 - 5.2 alla Direzione Generale dei LL.PP. e Protezione Civile;
 - 5.3 al Demanio regionale UOD 55-15-02, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 5.4 alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione;
 - 5.5 all'Amministrazione Provinciale di Napoli ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza in materia mineraria;
 - 5.6 alla Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale;
 - 5.7 al Comune di Torre Annunziata (NA);
 - 5.8 alla Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia;
 - 5.9 alla Camera di Commercio di Napoli;
 - 5.10 alla Arpac Direzione Dipartimentale di Napoli;
 - 5.11 alla UOD 52-05-07 Valutazioni Ambientali.

Dr. Italo Giulivo